



COMUNE DI GROMO

(Provincia di Bergamo)

REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 in data 29 Settembre 2014

Entrato in vigore mercoledì 1° ottobre 2014

I N D I C E

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I Disposizioni generali

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Competenze
- Art. 3 – Responsabilità
- Art. 4 – Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 5 – Atti a disposizione del pubblico

Capo II Osservazione dei cadaveri, depositi di osservazione ed obitori

- Art. 6 – Depositi di osservazione ed obitori

Capo III Feretri

- Art. 7 – Deposizione del cadavere nel feretro
- Art. 8 – Verifica e chiusura feretri
- Art. 9 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Art. 10 – Fornitura gratuita di feretri
- Art. 11 – Piastrina di riconoscimento

Capo IV Trasporti funebri

- Art. 12 – Modalità del trasporto e percorso
- Art. 13 – Esercizio del servizio di Trasporti Funebri
- Art. 14 – Norme generali per i trasporti
- Art. 15 – Riti religiosi e civili
- Art. 16 – Trasferimento di salme
- Art. 17 – Morti per malattie infettive – diffuse o portatori di radioattività
- Art. 18 – Trasporto per seppellimento o cremazione
- Art. 19 – Trasporti all'estero o dall'estero
- Art. 20 – Trasporto di ceneri e resti

TITOLO II CIMITERI

Capo I Cimiteri

- Art. 21 – Elenco cimiteri
- Art. 22 – Disposizioni generali di Vigilanza
- Art. 23 – Reparti speciali nel cimitero
- Art. 24 – Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

Capo II Disposizioni generali e piano cimiteriale

- Art. 25 – Disposizioni generali
- Art. 26 – Piano cimiteriale

Capo III

Inumazione e tumulazione

- Art. 27 – Inumazione
- Art. 28 – Identificativo delle sepolture ad inumazione
- Art. 29 – Tumulazione
- Art. 30 – Deposito provvisorio

Capo IV Esumazioni ed estumulazioni

- Art. 31 – Esumazione ordinarie
- Art. 32 – Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- Art. 33 – Esumazione straordinaria
- Art. 34 – Estumulazioni
- Art. 35 – Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
- Art. 36 – Raccolta delle ossa
- Art. 37 – Oggetti da recuperare
- Art. 38 – Disponibilità dei materiali

Capo V Cremazione

- Art. 39 – Crematorio
- Art. 40 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
- Art. 41 – Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri

Capo VI Polizia dei cimiteri

- Art. 42 – Disciplina dell'ingresso – Divieti speciali
- Art. 43 – Riti funebri
- Art. 44 – Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni
- Art. 45 – Fiori e piante ornamentali
- Art. 46 – Materiali ornamentali

TITOLO III CONCESSIONI

Capo I Tipologie e manutenzione delle sepolture

- Art. 47 – Sepolture private
- Art. 48 – Durata delle concessioni
- Art. 49 – Modalità di concessione
- Art. 50 – Uso delle sepolture private
- Art. 51 – Manutenzione
- Art. 52 – Costruzione dell'opera - Termini

Capo II Rinunce

- Art. 53 – Rinuncia a concessione a tempo determinato
- Art. 54 – Rinuncia a concessione di aree libere
- Art. 55 – Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione
- Art. 56 – Rinuncia a concessione di manufatti con durata fino ad anni 90

Capo III Decadenza, estinzione

- Art. 57 – Decadenza
- Art. 58 – Provvedimenti conseguenti la decadenza

Art. 59 – Estinzione

TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Capo I Imprese e lavori privati

Art. 60 – Accesso ai cimiteri

Art. 61 – Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

Art. 62 – Responsabilità

Art. 63 – Recinzione aree – Materiali di scavo

Art. 64 – Introduzione e deposito di materiali

Art. 65 – Orario di lavoro

Art. 66 – Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

Art. 67 – Vigilanza

Art. 68 – Obblighi e divieti per il personale incaricato dei cimiteri

Capo II Attività funebre

Art. 69 – Imprese funebri

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Capo I Disposizioni varie

Art. 70 – Mappa

Art. 71 – Annotazioni in mappa

Art. 72 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Art. 73 – Schedario dei defunti

Art. 74 – Scadenzario delle concessioni

Capo II Norme transitorie – Disposizioni finali

Art. 75 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Art. 76 – Cautele

Art. 77 – Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria

Art. 78 – Concessioni pregresse

Art. 79 – Tariffe

Art. 80 – Sanzioni

Art. 81 – Norma finale e di rinvio

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, delle Leggi Regionali Lombardia 18 novembre 2003, n. 22 e 8 febbraio 2005, n. 6, del Regolamento Regionale Lombardia 9 novembre 2004, n. 6, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi ai servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, dispersione ed affidamento delle ceneri, sull'esercizio dell'attività funebre e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.

2. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui all'art. 2 del Regolamento Regionale n. 6/2004. (1)

3. La stesura di questo regolamento rispetta l'insieme delle seguenti norme:

- Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n.1265;
- Codice Civile;
- D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185;
- D.P.R. 10 settembre 1990, n.285;
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- Legge 30 marzo 2001, n. 130;
- Legge 1° agosto 2002, n. 166;
- D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24, della legge 31 luglio 2002, n. 179";
- Legge Regionale 18 novembre 2003, n. 22 "Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funerari e cimiteriali";
- Regolamento Regionale 9 novembre 2004, n. 6 "Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali";
- Delibera G.R. Lombardia 21 gennaio 2005, n. 20278: Attuazione del regolamento regionale n. 6 in materia di attività funebri e cimiteriali. Approvazione dei contenuti formativi per gli operatori esercenti l'attività funebre (art. 32), dei modelli regionali (artt. 13, 14, 30, 36, 37, 39 e 40 comma 6) nonché delle cautele igienico-sanitarie di cui all'art. 40, comma 4;
- Legge Regionale 8 febbraio 2005, n. 6, art. 6, comma 6;
- Regolamento Regionale 6 febbraio 2007, n. 1 "Modifiche al Regolamento regionale 9 novembre 2004 - Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali";
- Piano Cimiteriale dei Cimiteri di Gromo capoluogo e Boario, approvato con deliberazione consiliare n. 31 del 30 agosto 2012.

(1) Regolamento Regionale 9 novembre 2004, n. 6 - Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- *addetto al trasporto funebre: persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;*
- *attività funebre: servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari; b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale; c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;*
- *autofunebre: mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri;*

- *avente diritto alla concessione: persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;*
- *autopsia: accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria;*
- *bara o cassa: cofano destinato a contenere un cadavere;*
- *cadavere: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;*
- *cassetta resti ossei: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;*
- *cassone di avvolgimento in zinco: rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno;*
- *ceneri: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;*
- *cinerario: luogo destinato alla conservazione di ceneri;*
- *cimitero: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;*
- *cofano per trasporto salma: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici;*
- *cofano di zinco: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno;*
- *colombaro o loculo o tumulo o forno: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;*
- *concessione di sepoltura cimiteriale: atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal comune e in una cessione di un diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato;*
- *contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;*
- *cremazione: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;*
- *crematorio: struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;*
- *decadenza di concessione cimiteriale: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempienza del concessionario;*
- *deposito mortuario: luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;*
- *deposito di osservazione: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;*
- *deposito temporaneo: sepoltura o luogo all'interno di un cimitero destinati alla collocazione temporanea di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;*
- *dispersione: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;*
- *esiti di fenomeni cadaverici trasformativi: trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, codificazione;*
- *estinzione di concessione cimiteriale: cessazione della concessione alla naturale scadenza;*
- *estumulazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato;*
- *estumulazione ordinaria: estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in loculo stagno, e dieci anni, se eseguita in loculo aerato;*
- *estumulazione straordinaria: estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo aerato;*
- *esumazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;*
- *esumazione ordinaria: esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal comune;*
- *esumazione straordinaria: esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione;*
- *feretro: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;*
- *fossa: buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;*
- *gestore di cimitero o crematorio: soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, indipendentemente dalla forma di gestione;*
- *giardino della memoria: area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;*
- *impresa funebre o di onoranze o pompe funebri: soggetto esercente l'attività funebre;*
- *inumazione: sepoltura di feretro in terra;*
- *medico curante: medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso;*
- *obitorio: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche;*
- *operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre: persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;*
- *ossa: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;*
- *ossario comune: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;*
- *revoca di concessione cimiteriale: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;*
- *riscontro diagnostico: accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;*
- *sala del commiato: luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato (Chiesa di San Gregorio, sita in Piazza Dante);*
- *salma: corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;*
- *sostanze biodegradanti: prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;*
- *spazi per il commiato: luoghi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri e si svolgono i riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;*
- *tanatoprassi: processi di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;*
- *tomba familiare: sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie;*
- *traslazione: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;*

- *trasporto di cadavere: trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione;*
- *trasporto di salma: trasferimento di salma dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel cofano, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione;*
- *tumulazione: sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;*
- *urna cineraria: contenitore di ceneri.*

Art. 2 - Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria (servizi funerari, necroscopici e cimiteriali) di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, o da un suo delegato.

2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113, 113 bis e 114 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.).

Art. 3 - Responsabilità

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al proprio servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento. (1)

2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) accertamento di morte;
- c) il servizio di osservazione delle salme;
- d) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 18, comma 1;
- e) l'uso del deposito mortuario nei casi previsti dall'art. 9 comma 5 del Regolamento Regionale n. 6/2004.

3. Tra i servizi gratuiti esclusivamente per le salme di persone appartenenti a famiglie indigenti e bisognose sono ricompresi:

- a) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari; il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;
- b) l'inumazione in campo comune (1);
- c) la dispersione delle ceneri nel giardino della memoria (2);
- d) la cremazione (2);
- e) il feretro per i deceduti i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10.

4. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe indicate nelle tabelle approvate dalla Giunta Comunale con specifica deliberazione. Per esigenze operative o per adeguamenti dei valori economici la Giunta Comunale potrà in qualsiasi momento rivedere, adottando apposita deliberazione, sia il dettaglio delle tariffe precedentemente stabilite nelle tabelle che l'ammontare di ciascuna di esse.

5. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

(1) Vedi art. 1, comma 7-bis del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 26: "Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, si interpreta nel senso che la gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché del servizio di inumazione in campo comune, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi. L'effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuità del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l'art. 16, comma 1, lett. A) del citato regolamento, approvato con d.P.R. 285 del 1990".

Vedi anche gli articoli 4 e 34 del Regolamento Regionale Lombardia n. 6/2004.

(2) Legge 30 marzo 2001 n. 130, art. 5: "Tariffe per la Cremazione". Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione ed agli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal Comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, sulla base delle tariffe stabilite ai sensi del comma 2. Con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità, sentite l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), la Confederazione Nazionale dei Servizi (CONFSERVIZI), nonché le associazioni maggiormente rappresentative che abbiano fra i propri fini quello della cremazione dei propri soci, sono stabilite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree all'interno dei cimiteri.

Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

1. Sono tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale e nel cimitero:

- a) gli orari di apertura e chiusura dei due cimiteri;
- b) l'avviso di adozione del presente regolamento consultabile sia presso l'ufficio comunale che sul sito www.comune.gromo.bg.it;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali per inumazioni, loculi, cellette ossario, nicchie cinerarie, tombe e cappelle in scadenza nel corso dell'anno;
- e) l'elenco delle sepolture nella terra (inumazioni), dei loculi, delle cellette ossario, delle nicchie cinerarie, delle tombe e delle cappelle per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni (s.m.i.) in materia di procedimenti amministrativi. (1) (2)

(1) Legge 30 marzo 2001, n. 130, art. 7: "I Comuni provvedono a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni sulle diverse pratiche funerarie previste dall'ordinamento, anche con riguardo ai profili economici. Il medico che provvede alla stesura del certificato di morte fornisce le informazioni specifiche ai familiari del defunto in ordine alle diverse possibilità di disposizione del cadavere."

(2) La legge regionale Lombardia 18 novembre 2003, n. 22, all'art. 8, c. 7, ribadisce l'obbligo per il Comune dell'informazione circa le differenti forme di seppellimento e relativi profili economici ed alle imprese operanti nel proprio territorio. Inoltre l'articolo 33, comma 3, del regolamento Regionale n. 6/2004 prevede: "3. Il comune, ai sensi dell'articolo 8, comma 7, della legge regionale, provvede periodicamente a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni relative alle differenti pratiche funerarie, con particolare riguardo alle forme di seppellimento e cremazione e relativi profili economici. Inoltre il comune provvede a informare i cittadini residenti sui compiti dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre, ai sensi dell'articolo 32."

CAPO II - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

Art. 6 - Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune di GROMO provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra di loro (1), nell'ambito del Cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.(1)
2. Quale deposito di osservazione può funzionare il deposito mortuario, di cui il cimitero deve essere dotato, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Regionale n. 6/2004.
3. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
4. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
5. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
6. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.), in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.
7. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

(1) Art. 4 legge regionale Lombardia n. 22/2003:

comma 5 –“ Le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, che operano in regime di ricovero, oltre alle salme delle persone ivi decedute, ricevono i cadaveri di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni delle quali l'ASL abbia certificato l'antigienicità, per:

a) Il periodo di osservazione di cui al comma 1;

b) L'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o di altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria.”

comma 6 – “A richiesta dei congiunti, le salme possono essere riposte, per il periodo di osservazione, presso strutture gestite da privati, denominato sale del commiato.”

Vedi anche art. 41 del Regolamento Regionale n. 6/2004:

“Art. 41 - Periodo e depositi di osservazione

1. Le ASL, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale, sulla base dell'andamento della mortalità e della disponibilità di obitori e depositi di osservazione comunali già esistenti, nonché di camere mortuarie delle strutture sanitarie accreditate, individuano l'eventuale fabbisogno aggiuntivo di strutture, i cui oneri sono ripartiti tra i comuni, in proporzione al numero di abitanti.
2. In caso di morte presso strutture sanitarie di ricovero o socio-sanitarie residenziali, salvo diversa richiesta dei familiari, il periodo di osservazione è effettuato presso la camera mortuaria della struttura stessa.
3. In caso di soggetti deceduti in luoghi pubblici o in abitazioni per le quali l'ASL territorialmente competente ha certificato l'antigienicità, per lo svolgimento del periodo di osservazione o l'effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria, le salme sono trasportate presso le strutture sanitarie di ricovero accreditate o gli obitori comunali.
4. Il deposito delle salme di cui al comma 3, è gratuito e non può essere dato in gestione ad operatori pubblici o privati esercenti l'attività funebre.
5. A richiesta dei familiari, la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:
 - a) alla sala del commiato;
 - b) alla camera mortuaria di struttura sanitaria;
 - c) all'obitorio o deposito di osservazione del comune;
 - d) alla abitazione propria o dei familiari.
6. I trasporti di cui al comma 5 sono svolti secondo le modalità di cui all'articolo 39 e sono a carico dei familiari richiedenti.
7. Per motivi di interesse pubblico e in caso di eventi eccezionali, il sindaco può disporre l'utilizzo di spazi presso strutture sanitarie, sale del commiato, obitori, per deporvi salme per il relativo periodo di osservazione.
8. Le gestioni di cui al comma 4, in corso alla data di entrata in vigore del regolamento, in contrasto con quanto disposto dal presente articolo cessano entro e non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore del regolamento medesimo.

CAPO III - FERETRI

Art. 7 - Deposizione del cadavere nel feretro

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, o con le altre cautele che fossero individuate dalla Giunta Regionale.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale. (1)

(1) Art. 40, comma 5, Reg. regionale n. 6/2004:

5. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività, l'inumazione o la tumulazione sono precedute dalla misurazione di emissione radiante dal feretro, che deve risultare non superiore al limite previsto dalla normativa vigente in materia di radioprotezione.

Art. 8 - Verifica e chiusura feretri

1. La rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché, l'identificazione del cadavere, con la sola esclusione dei feretri destinati all'estero per i quali è competente l'ASL, sono attestati dall'incaricato al trasporto, che provvede a norma dell'art. 36 del Regolamento Regionale n. 6/2004. (1)
2. Nessun corrispettivo è dovuto al Comune.

(1) "Art. 36 - Verifiche preventive al trasporto di cadavere

1. L'addetto al trasporto di cadavere, prima di effettuare il trasporto, sotto la propria responsabilità, compila il documento, su modulo approvato dalla Giunta regionale (*), con il quale dichiara che:

- a) l'identità del cadavere corrisponde con le generalità contenute nelle autorizzazioni al trasporto e all'inumazione, tumulazione o cremazione;
 - b) il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, è stato confezionato secondo quanto previsto dal presente regolamento;
 - c) sono state adottate le cautele igienico-sanitarie di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale.
2. L'addetto al trasporto di cadavere, a garanzia dell'integrità del feretro, appone un sigillo leggibile sia su due viti di chiusura, sia sul documento di cui al comma 1. Il sigillo dovrà riportare almeno l'indicazione del comune dove ha sede l'esercente e il numero dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
3. L'addetto al trasporto di cadavere consegna il feretro a chi è incaricato della sua accettazione nel cimitero, unitamente alla documentazione che lo accompagna, per le registrazioni di cui all'articolo 5 e per la verifica della integrità del sigillo di cui al comma 2.
4. Per i trasporti all'estero le funzioni di verifica di cui al comma 1 sono svolte dal personale sanitario dell'ASL competente del luogo in cui si trova il cadavere."

(*) Allegato 4 alla Delibera G.R. n. 20278/2005

Art. 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti (1)

1. Nel caso in cui sia il trasporto, che la sepoltura, che la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti nell'allegato 3 al Regolamento Regionale n. 6/2004. Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi aerati sono utilizzate soltanto casse di legno.

2. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo. (1)

3. Negli altri casi, cioè quando i feretri sono provenienti o destinati fuori dall'ambito della Regione Lombardia, i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di Polizia mortuaria):

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- i feretri di cadaveri provenienti da altri Comuni o estumulati ai sensi del successivo art. 34, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

- il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché, agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 se il trasporto è per l'estero o dall'estero;

d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:

- è sufficiente la sola cassa di legno nei casi previsti dall'art. 30, punto 13, e con le caratteristiche di cui all'art. 30 punto 5 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

e) per cremazione:

- il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
- il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
- il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

4. I trasporti di cadavere di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) del precedente paragrafo numero 3 di questo articolo.

5. Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura. Se lo stato di conservazione del feretro non presenta i requisiti richiesti per la nuova sepoltura va prescritto il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 1,5 mm, se di piombo. Il Responsabile dei servizi cimiteriali può chiedere, se del caso, l'intervento da parte del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) o suo delegato.

6. Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e il cadavere è destinato a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

7. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

8. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

9. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

(1) Ai sensi del D.M. in data 7 febbraio 2002 del Ministero della Salute, è autorizzato l'uso in ambito nazionale del materiale denominato Mater-Bi-ZIO1U, per realizzare manufatti in sostituzione delle casse di metallo:

a) nei feretri, all'interno della cassa di legno, per salme destinate all'inumazione purché non decedute per malattia infettivo-diffusiva o per salme destinate alla cremazione quando vi è trasporto superiore ai 100 km. dal luogo del decesso;

b) nei feretri, all'interno della cassa di legno, per salme decedute per malattia infettivo-diffusiva designate alla cremazione, alle seguenti altre condizioni:

– il manufatto, dello spessore minimo di 40 micron, deve coprire, senza soluzione di continuità il fondo e le pareti della cassa fino al bordo superiore ed essere applicato con colla nella parte superiore ed inferiore della cassa stessa, senza impiego di viti o chiodi;

– per l'applicazione del manufatto dovranno essere utilizzati solo ed esclusivamente materiali biodegradabili.

Art. 10 - Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa, per inumazione o cremazione, per persone residenti decedute, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, fatta salva, in quest'ultimo caso, azione di rivalsa da parte del Comune.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Art. 11 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina inossidabile e non alterabile, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della persona contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 12 - Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti di cadavere sono determinati con ordinanza del Sindaco.

2. Costituisce trasporto di salma e di cadavere il trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, ai locali del servizio mortuario sanitario, ai servizi per il commiato, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, secondo le vigenti normative in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Il Comune vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, avvalendosi del competente organo dell'Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) per gli aspetti igienico sanitari, a norma dell'art. 31 del Regolamento Regionale n. 6/2004.

Art. 13 - Esercizio del servizio di Trasporti Funebri

1. Il trasporto funebre può essere effettuato da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con il Regolamento Regionale n. 6/2004 (art. 31 e segg.).

2. Il Comune richiede ai soggetti che esercitano l'attività funebre di effettuare, secondo il criterio della turnazione:

- a) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
- b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

3. Nelle ipotesi di cui al comma precedente restano a carico del comune la fornitura della bara, ove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto, secondo tariffe da stabilire in un'apposita convenzione, che definisce altresì, sentiti i soggetti che esercitano l'attività funebre, i casi in cui intervenire e i criteri della turnazione.

4. I trasporti di salma o cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.

Art. 14 - Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia all'interno del Comune (*), sia da Comune a Comune, che da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9. Ogni trasporto, sia all'interno del Comune, sia in altro Comune, che all'estero, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio comunale competente, e/o suo delegato.

2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento/cremazione e dal verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero o forno crematorio (1).

3. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui ai commi precedenti e all'art. 19 deve restare in consegna al vettore.

(1) Art. 6 c. 3 L.R. Lombardia: "L'addetto al trasporto di cadavere, in quanto incaricato di pubblico servizio, verifica, prima della partenza, che il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, sia stato confezionato secondo quanto previsto dalla normativa vigente; per i trasporti all'estero tale verifica viene effettuata dall'ASL, che può disporre l'adozione di particolari misure igienico-sanitarie"

(*) La normativa regionale non ripropone la distinzione prevista dall'art. 24 del DPR n. 285/1990. Eventuale diversa lettura può discendere da apposita direttiva regionale.

Art. 15 - Riti religiosi e civili

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2. Il cadavere può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

3. Il Comune assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili; questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari. Detti spazi sono individuati nell'ambito della pianificazione cimiteriale.

Art. 16 - Trasferimento di salme

1. Il trasporto di salma ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli art. 37 e 39 del Regolamento Regionale n. 6/2004; il mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 17 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo, quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 18 - Trasporto per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di cadaveri in cimitero, forno crematorio, sepolcro privato, sepolture privilegiate, o all'estero, è autorizzato dall'Ufficiale di Stato Civile.

2. Per ottenere l'autorizzazione va prodotta, anche da soggetti autorizzati, l'autorizzazione al seppellimento o alla cremazione rilasciate dall'ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

3. Alla autorizzazione è successivamente allegato il verbale di chiusura feretro per trasporto di cadavere, relativo alla verifica di cui all'art. 8, prodotto dall'incaricato al trasporto.

4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

5. I feretri provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.

6. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 19 - Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti

di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento (1).

(1) Il DPCM 26 maggio 2000, e più precisamente la tabella A) allegata al decreto stesso, individua le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, conferiti alle Regioni ai sensi del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche ed integrazioni. La tabella A del decreto prevede che siano conferite alle Regioni anche le autorizzazioni contenute nel regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 10 settembre 1990, n. 285. Fra le autorizzazioni di polizia mortuaria trasferite alle Regioni sono comprese quelle degli articoli 27, 28 e 29 del DPR n. 285/1990 che il DM 2 febbraio 1983, n. 284 e ss.mm. ed ii. affidava alla competenza degli organi periferici del Ministero degli Interni. La Regione Lombardia, con legge regionale n. 22/2003, ha individuato il Sindaco del Comune di provenienza o di destinazione delle salme per il rilascio di dette autorizzazioni.

Art. 20 - Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio, ovvero dall'Ufficiale di Stato Civile delegato.

2. La convenzione di Berlino non si applica al trasporto di ceneri o di resti mortali completamente mineralizzati.

3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 41.

6. Per il trasporto delle ceneri ai fini della dispersione, vale come autorizzazione al trasporto la stessa autorizzazione alla dispersione.

7. Per il trasporto di urna cineraria ai fini dell'affidamento, vale quale autorizzazione al trasporto la stessa dichiarazione di cui all'art. 14, comma 6 del Regolamento Regionale n. 6/2004.

TITOLO II – CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

Art. 21 - Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e degli artt. 3 e segg. del Regolamento Regionale n. 6/2004, il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri comunali:

- a) GROMO, capoluogo;
- b) BOARIO.

Art. 22 - Disposizioni generali di Vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 27 e 28 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e dell'art. 9 della Legge Regionale n. 22/2003.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale.
3. Alla gestione ed alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 112 e segg. del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 33, comma 4 del Regolamento Regionale, n. 6/2004 e dell'art. 9, comma 3 della Legge Regionale n. 22/2003.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, sono riservate al personale addetto al cimitero.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dell'art. 5 del Regolamento Regionale n. 6/2004.
6. Il Comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

Art. 23 - Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero è previsto un reparto speciale, individuato dal piano cimiteriale, destinato al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura, rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione dell'area a tempo determinato, secondo le tariffe vigenti sono a carico delle comunità o dei soggetti richiedenti.
3. Nell'interno del cimitero è prevista dal piano cimiteriale un'area destinata a "Giardino della memoria", per lo spargimento delle ceneri, come disciplinato nell'art. 41.
4. All'interno del cimitero è previsto, altresì, un reparto speciale, previsto dal piano cimiteriale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità.

Art. 24 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e seppelliti, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
 - A) – I cadaveri o i resti mortali di persone che hanno avuto un legame col territorio del comune di GROMO e col territorio della frazione COLARETE del comune di Valgoglio, come qui di seguito specificato:
 - a) i cadaveri di persone decedute nel territorio del comune di GROMO e per i quali non è stato richiesto il trasferimento in un altro comune per la sepoltura nel locale cimitero, come previsto dall'articolo 50 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - b) i cadaveri di persone che, ovunque decedute, avevano nel comune di GROMO, al momento della morte, la propria residenza;
 - c) i cadaveri di persone non residenti in vita nel comune di GROMO, ma nate in esso;
 - d) i cadaveri di persone che abbiano il coniuge o parenti entro il 1° grado sepolti in uno dei

cimiteri del comune di GROMO;

- e) i cadaveri di persone nate in altro Comune da almeno un genitore residente a GROMO, il cui atto di nascita risulta trascritto nella Parte II^A Serie A dei Registri degli atti di nascita;
- f) i cadaveri di persone aderenti ad enti, fondazioni ed associazioni concessionari, nel cimitero, di tombe per collettività, indipendentemente dalla residenza e dal luogo di nascita dei singoli soci o affiliati;
- g) i cadaveri di persone componenti di un nucleo familiare, e loro parenti ed affini, concessionario, nel cimitero, di una cappella di famiglia, indipendentemente dalla loro residenza e dal loro luogo di nascita;
- h) i cadaveri di persone aderenti ad enti, fondazioni ed associazioni concessionari, nel cimitero, di cappelle per collettività, indipendentemente dalla residenza e dal luogo di nascita dei singoli soci o affiliati;
- i) i cadaveri di persone che, privi di alcun legame col territorio del comune di Gromo, in relazione alle condizioni previste nei punti b), c), ed e) appartengono per nascita, residenza e per legami familiari al territorio della frazione COLARETE del comune di Valgoglio in quanto la Comunità di detta area fa parte della circoscrizione ecclesiastica della Parrocchia di Gromo San Giacomo;
- l) i cadaveri di persone che, pur in assenza dei requisiti legati al territorio del comune di Gromo o a quello della frazione Colarete del comune di Valgoglio, hanno svolto parte della loro missione di sacerdote, religioso o religiosa nei predetti territori;
- m) i cadaveri di persone che, pur in assenza dei requisiti legati al territorio del comune di Gromo o a quello della frazione Colarete del comune di Valgoglio e avendo svolto la loro missione di sacerdote, religioso o religiosa al di fuori dei suddetti territori, hanno legami di parentela familiare con persone sepolte nei cimiteri del comune di Gromo o familiari viventi che ne hanno i requisiti per la sepoltura;
- n) i cadaveri di bambini nati morti ed i resti dell'aborto di feti prodotti dal concepimento, di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/1990, se almeno uno dei genitori ha i requisiti previsti nei precedenti punti;
- o) i cadaveri di persone che hanno rivestito cariche ecclesiastiche, politiche e di particolare rilevanza per la comunità di GROMO. In tal caso il diritto di sepoltura sarà subordinato all'insindacabile giudizio della Giunta Comunale;
- p) i resti mortali e le ceneri delle persone, dei bambini e dei feti in possesso dei requisiti indicati nei precedenti punti.

B) – I cadaveri, i resti mortali e le ceneri di persone che, pur non avendo avuto un legame, fra quelli indicati nel dettaglio della precedente lettera A), col territorio del comune di GROMO e col territorio della frazione COLARETE del comune di Valgoglio, sono depositi in una cappella di famiglia o di collettività in presenza delle seguenti condizioni:

- a) nella cappella di famiglia se parenti ed affini del concessionario, senza limite di grado, sia in linea retta discendente ed ascendente che in linea collaterale, nonché coniugi ed affini di chi ne ha titolo di sepoltura, come qui previsto, nel medesimo manufatto;
- b) nella cappella di collettività se componenti del medesimo ente, fondazione ed associazione, secondo le regole di adesione previste dal gruppo concessionario del manufatto.

C) – I cadaveri, i resti mortali e le ceneri di persone già cittadini di altri Comuni nazionali, e che non posseggono alcuna caratteristica di quelle previste alla precedente lettera A), limitatamente alle sepolture con richiesta di concessione di manufatti: come la tumulazione in un loculo dei colombari, o in una tomba, o in una cappella, o in una celletta ossario o, infine, in una nicchia cineraria.

Per la sepoltura di queste persone è prevista una tabella delle tariffe e dei diritti per le concessioni e i servizi cimiteriali, predisposta dalla Giunta Comunale, con importi maggiori rispetto a quella applicabile per le persone defunte rientranti nella casistica della precitata lettera A).

2. Nei reparti speciali sono ricevuti i cadaveri, i resti o le ceneri di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 23, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi, con le modalità di cui all'art. 47 del T.U. n. 445/2000.

3. Al di fuori dei casi sopra elencati, il Sindaco, previo parere favorevole della Giunta Comunale, può eccezionalmente autorizzare la sepoltura di un cadavere su richiesta motivata di un parente del defunto.

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE

Art. 25 - Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie quindicinali.

2. Apposito piano cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.). Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

Art. 26 - Piano cimiteriale

1. Il Comune di Gromo, a norma dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 6/2004 (1), con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 adottata in data 30 agosto 2012, ha approvato il *Piano Cimiteriale dei cimiteri di Gromo capoluogo e di Boario*.

2. Il piano di cui al primo comma è stato sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'A.S.L. e dell'ARPA.

3. Il Piano cimiteriale vigente stabilisce che nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi comuni di inumazione;
- b) campi per la costruzione di sepolture private per famiglie e per collettività (in tombe di 2 o 4 posti e in tombe di 2 o 3 o 6 posti);
- c) manufatti per tumulazioni individuali (loculi);
- d) manufatti per tumulazioni individuali con sistemazione a posti plurimi per tombe di famiglia e di collettività in parte già predisposte dal Comune e in parte realizzate dalla famiglia o collettività interessata;
- e) manufatti per tumulazioni individuali previste in cappelle di famiglia e di collettività, in parte già predisposti e in parte da completare;
- f) manufatti per cellette ossario;
- g) manufatti per nicchie cinerarie;
- h) ossario comune;
- i) camera mortuaria;
- j) giardino della memoria;
- k) locale adibito a magazzino;
- l) servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori;
- m) impianti idrici per le necessità del personale addetto e dei visitatori.

4. Il piano cimiteriale ha individuato, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.

5. La documentazione dei piani cimiteriali, dei progetti di costruzione di nuovi cimiteri ed

ampliamento degli esistenti è quella elencata nell'allegato 1 al Regolamento Regionale n. 6/2004.

(1)

Reg. Reg. n. 6/2004 - Art. 6 Piani cimiteriali.

- "1. Ogni comune è tenuto a predisporre uno o più piani cimiteriali, per i cimiteri esistenti o da realizzare, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei vent'anni successivi all'approvazione dei piani stessi, tenuto conto degli obblighi previsti dall'articolo 9, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), della legge regionale.
2. I piani cimiteriali sono deliberati dal comune, sentita l'ASL competente per territorio e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA). I piani sono revisionati ogni dieci anni e comunque ogni qualvolta si registrano variazioni rilevanti di elementi presi in esame dal piano.
3. I pareri di cui al comma 2 devono essere espressi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
4. Le aree cimiteriali e le relative zone di rispetto, come individuate dai piani cimiteriali, sono recepite dallo strumento urbanistico.
5. Gli elementi da considerare per la redazione dei piani cimiteriali sono:
- a) l'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base di dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;
 - b) la ricettività della struttura esistente, distinguendo i posti per sepolture a sistema di inumazione e di tumulazione, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) l'evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre e relativi fabbisogni;
 - d) la necessità di creare maggiore disponibilità di sepolture nei cimiteri esistenti a seguito, ove possibile, di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, del recupero di tombe abbandonate, dell'applicazione delle deroghe ai criteri di utilizzo di manufatti, individuate nel presente regolamento e della realizzazione di loculi aerati;
 - e) le zone cimiteriali soggette a vincolo paesaggistico ovvero a tutela monumentale, nonché i monumenti funerari di pregio, per cui prevedere la conservazione o il restauro;
 - f) la necessità di ridurre o abbattere le barriere architettoniche e favorire la sicurezza dei visitatori e degli operatori cimiteriali;
 - g) la necessità di garantire l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, indispensabili per la gestione del cimitero;
 - h) la necessità di garantire adeguata dotazione di impianti idrici e servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori;
 - i) la necessità di adeguamento delle strutture cimiteriali alle prescrizioni del presente regolamento.
6. Nella redazione del piano cimiteriale è prevista un'area per l'inumazione, di superficie minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore alle sepolture dello stesso tipo effettuate nel normale periodo di rotazione degli ultimi dieci anni, incrementate del cinquanta per cento; se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio il numero minimo di fosse viene calcolato proporzionalmente.
7. Ai fini della determinazione della superficie di cui al comma 6 non si devono considerare le sepolture di cadaveri di persone professanti religioni per le quali non è prevista l'esumazione ordinaria.
8. Nel caso in cui un comune disponga di due o più cimiteri, l'area destinata all'inumazione può anche essere garantita in un solo cimitero, ferma restando la superficie minima calcolata, secondo quanto fissato nel comma 6.
9. Gli elementi minimi degli elaborati del piano cimiteriale sono riportati nell'allegato 1."

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 27 - Inumazione. (1)

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro. Le fosse dovranno essere assegnate in sequenza e ordine cronologico.
3. Le fosse per inumazione dei cadaveri di persone di oltre dieci anni di età dovranno avere una profondità compresa fra 1,50 e 2,00 metri. Nella parte più profonda dovranno avere la lunghezza di almeno 2,20 metri e la larghezza di almeno 0,80 metri e distare l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato (articolo 15, comma 5, Regolamento Regionale n. 6/2004).
4. Le fosse per inumazione dei bambini di età inferiore ai dieci anni dovranno avere una profondità compresa fra 1,00 e 1,50 metri. Nella parte più profonda dovranno avere una lunghezza di 1,50 metro e una larghezza di 0,50 metri e distare l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato (articolo 15, comma 6, Regolamento Regionale n. 6/2004) .
5. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
6. Per la inumazione col solo lenzuolo di fibra naturale si osserva l'art. 15, comma 11, del

Art. 28 – Identificativi delle sepolture ad inumazione

1. Ogni fossa sarà contrassegnata da un cippo recante un identificativo alfa-numeric progressivo sul quale verrà applicata una targhetta in materiale inalterabile con l'indicazione del cognome e nome del defunto e, salva espressa volontà contraria del defunto, della data di nascita e di morte del medesimo.

2. Sulle sepolture ad inumazione, in sostituzione del cippo potrà essere realizzato, a cura e spese dei congiunti del defunto, un monumento copri tomba con possibile lapide di fattura semplice e di dimensioni contenute, come segue:

- a) sopra la fossa di adulti il perimetro rettangolare non deve superare le misure di 1,70 metri di lunghezza e di 0,75 metri di larghezza, mentre il livello superiore del manufatto relativo al contorno dello spazio della sepoltura deve essere contenuto entro la misura di 0,15 metri dal livello della superficie del campo;
- b) sopra la fossa di bambini il perimetro rettangolare non deve superare le misure di 1,10 metri di lunghezza e di 0,50 metri di larghezza, mentre il livello superiore del manufatto relativo al contorno dello spazio della sepoltura deve essere contenuto entro la misura di 0,15 metri dal livello della superficie del campo;
- c) un'area non inferiore ad almeno 0,60 metri quadrati per fossa di adulti e a 0,30 metri quadrati per fossa di bambini deve essere lasciata scoperta da qualsiasi manufatto per essere costantemente sottoposta agli effetti meteorologici per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno (articolo 15, comma 7, Regolamento Regionale n. 6/2004);
- d) sopra la fossa di adulti l'altezza massima della lapide è di 0,90 metri rispetto al livello della superficie del campo.
- e) sopra la fossa di bambini l'altezza massima della lapide è di 0,70 metri rispetto al livello della superficie del campo.

Tali lavori devono essere preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio in relazione a questo Regolamento comunale e al piano cimiteriale vigente.

3. L'installazione del copri tomba, della lapide e di eventuali oggetti decorativi, nonché la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art. 23 del Regolamento Regionale n. 6/2004.

Art. 29 - Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti ossei o urne cinerarie in opere murarie, come loculi, tombe, cappelle, cellette ossario o nicchie cinerarie, costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

3. Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza 2,30 metri, altezza 0,70 metri e larghezza 0,825 metri. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'allegato 2 al Regolamento Regionale n.

6/2004.

4. Sulle tombe potrà essere realizzato, a cura e spese dei congiunti del defunto, un monumento copri tomba con possibile lapide di fattura semplice e di dimensioni contenute, oltre ad eventuali oggetti decorativi, come segue:

- a) il perimetro rettangolare non deve superare le misure di 1,80 metri di lunghezza e di 0,75 metri di larghezza, mentre il livello superiore del manufatto relativo alla copertura della sepoltura deve essere contenuto entro la misura media di 0,20 metri dal livello della superficie del pavimento;
- b) l'altezza massima della lapide è di 1,00 metri rispetto al livello della superficie della copertura della tomba.

Tali lavori, nel rispetto delle indicazioni espresse dall'articolo 15, comma 7, del Regolamento Regionale della Lombardia n. 6/2004 e successive modiche ed integrazioni (s.m.i.), devono essere preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio in relazione a questo Regolamento comunale e al piano cimiteriale vigente.

5. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui all'allegato 2 al Regolamento Regionale n. 6/2004.

Art. 30 - Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in uno degli appositi loculi.

2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- c) per coloro che hanno espresso la volontà di essere cremati, in attesa di definitiva sepoltura;
- d) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura;
- e) per richieste relative a casi particolari, che verranno, di volta in volta, valutati e autorizzati dal Sindaco.

3. La durata del deposito provvisorio è autorizzata per un massimo di 6 mesi.

4. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, il Responsabile del Servizio, previa diffida, provvederà a inumare il cadavere in campo comune.

5. Tale cadavere, una volta inumato, non potrà essere nuovamente tumulato nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremato e previo pagamento dei relativi diritti.

6. Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 31 - Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a 15 (quindici) anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con provvedimento del Responsabile del Servizio.

2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte alla presenza del personale del Comune in

qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio con proprio provvedimento.

3. Nel caso che il cadavere esumato si presenti completamente scheletrificato si applica quanto disposto nel successivo articolo 36.

4. Nel caso di non completa scheletrizzazione del cadavere esumato il resto mortale potrà:

- a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;
- b) essere trasferito in altra fossa (campo mineralizzazione) in contenitori di materiale biodegradabile;

5. Per i resti mortali da esumare si applicano le procedure e le modalità indicate all'art. 3 del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254 (1) . Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

(1) Art. 3, lett. G) della legge 30 marzo 2001 n. 130: "l'ufficiale dello Stato Civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b) n. 3 o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'Albo pretorio del Comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate da almeno venti anni".

Art. 32 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. È compito del Responsabile del Servizio, o suo delegato, autorizzare le operazioni cimiteriali da svolgersi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

2. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio, o suo delegato, predispone gli elenchi e/o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria nell'anno successivo.

3. Tali elenchi sono esposti all'albo dell'ufficio comunale ed in ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei defunti e per tutto l'anno successivo.

4. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto al pubblico con congruo anticipo mediante comunicazione da affiggere all'albo dell'ufficio comunale e nel cimitero interessato.

5. Il Responsabile del Servizio, o suo delegato, in relazione alle operazioni previste nei precedenti commi 2, 3 e 4, manda opportuna informazione ad almeno un familiare o parente se a conoscenza della sua identità e del relativo recapito.

Art. 33 - Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza e alla presenza del personale del Comune, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

2. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'A.S.L. dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

3. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza di personale del Comune che opera secondo modalità definite dal Comune. La presenza di personale dell'A.S.L. può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di

particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

Art. 34 - Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato e dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 30 anni.
3. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio con proprio provvedimento.
4. Le estumulazioni straordinarie sono di tre tipi:
 - a) a seguito di richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 30 anni, per altra sepoltura o per cremazione;
 - b) quando non sono trascorsi 30 anni dal giorno della morte e il feretro è deposto nel tumulo la cui concessione è scaduta o, quando è previsto, non rinnovata;
 - c) su ordine dell'Autorità giudiziaria.
5. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite estumulazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'A.S.L. dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
6. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio, o suo delegato, cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo, distinto per cimitero.
7. Tali elenchi sono esposti all'albo dell'ufficio comunale ed in ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei defunti e per tutto l'anno successivo.
8. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
9. Il Responsabile del Servizio, o suo delegato, in relazione alle operazioni previste nei precedenti commi 6, 7 e 8, manda opportuna informazione ad almeno un familiare o parente se a conoscenza della sua identità e del relativo recapito.
10. I resti mortali completamente mineralizzati, come previsto al comma 3 dell'art. 31, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi, tombe o cappelle in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
11. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione a quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio può autorizzare la successiva ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente. A richiesta degli interessati il feretro potrà essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile (Risoluzione Ministero Salute n. prot. 400.VIII/9Q/3886 del 30.10.2003).
12. Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate dall'art. 3

del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254. (1)

(1) Si veda anche l'art. 3 del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254.

Art. 35 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono gratuite. (1)
2. La esumazione e la estumulazione straordinaria è sottoposta al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quella richiesta dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni.
3. Qualora venga richiesta dal familiare la conservazione dei resti mortali di una persona in una celletta ossario o in un manufatto già in concessione quale loculo, tomba o cappella, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata nella tariffa adottata dalla Giunta Comunale.

(1) Vedi nota 1 all'articolo 4.

Art. 36 - Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi, per ogni singolo cadavere, in cassetta di zinco da destinare a celletta ossario, o loculo o tomba o cappella in concessione. La collocazione dei resti mortali di una persona nella cassetta di zinco per la conseguente deposizione nel manufatto cimiteriale prescelto prevede il pagamento della tariffa decisa preventivamente dalla Giunta Comunale.
2. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il cognome, il nome, la data di nascita e la data di morte del defunto.
3. La cassetta contenente le ossa di una persona, di cui al precedente comma 2, può essere collocata in una celletta ossario previa comunicazione all'Ufficio Comunale e pagamento della relativa tariffa di concessione.
4. E' anche consentito che la cassetta contenente le ossa mortali di una persona, di cui al precedente comma 2, può essere collocata in un loculo o in una tomba di famiglia o di collettività, ove sia stato tumulato un altro cadavere legato da vincoli di parentela o di collettività, previa comunicazione all'Ufficio Comunale competente e pagamento della relativa tariffa. Nel loculo può essere collocata una sola cassetta contenente le ossa di una persona se non vi è già stata depositata un'urna cineraria, mentre nella tomba una quantità massima complessiva di cassette contenente le ossa di una persona e di urne cinerarie pari al numero dei posti disponibili all'accoglimento delle bare.
5. È pure consentito che la cassetta contenente le ossa di una persona, di cui al precedente comma 2, può essere collocata in un cappella di famiglia o di collettività se vi sono legami di parentela o di collettività con il concessionario, previa comunicazione all'Ufficio Comunale competente. La quantità delle cassette contenente le ossa di una persona e delle urne cinerarie depositabili nella cappella non è vincolata e così pure non è previsto il pagamento della tariffa.

Art. 37 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al personale comunale che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto.

Art. 38 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture in campi comuni e private, al momento della esumazione o estumulazione per la scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri effettivamente di averne titolo entro i trenta giorni successivi alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri. La celletta ossario, la nicchia cineraria, il loculo, la tomba e la cappella, ritornati nella disponibilità del Comune, possono essere nuovamente concessi.

2. Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

3. Le croci, le lapidi e i copri tomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni e dopo la scadenza dei manufatti dati in concessione, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

4. I ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

5. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o all'esterno dello stesso purché in luogo idoneo.

CAPO V - CREMAZIONE

Art. 39 - Crematorio

1. Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

Art. 40 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) della Legge 30 marzo 2001, n. 130, è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:

a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione (1);

- b) in mancanza di disposizione testamentaria, occorre un atto scritto, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge e dei parenti più prossimi, individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata mediante processo verbale all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso o di residenza del defunto o del dichiarante. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;
- c) copia del certificato necroscopico, su modello regionale da cui risulti escluso il sospetto di reato nella causa di morte;
- d) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
- e) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento dell'urna cineraria.

(1) Tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in epoca successiva a quella della disposizione testamentaria stessa o a quella dell'iscrizione all'associazione (art. 3, comma 1, lett. B della legge 30 marzo 2001, n. 130)

Art. 41 - Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del cognome e nome del defunto con le relative date di nascita e di morte.
3. L'urna cineraria contenente i resti mortali di una persona, di cui al precedente comma 2, può essere collocata in una nicchia cineraria del cimitero previa comunicazione all'Ufficio Comunale e pagamento della relativa tariffa di concessione.
4. L'urna cineraria contenente i resti mortali di una persona, di cui al precedente comma 2, può essere collocata in un loculo o in una tomba di famiglia o di collettività, ove sia stato tumulato un altro cadavere legato da vincoli di parentela o di collettività, previa comunicazione all'Ufficio Comunale competente e pagamento della relativa tariffa. Nel loculo può essere collocata una sola urna cineraria se non vi è già stata depositata una cassetta contenente le ossa, mentre nella tomba una quantità massima complessiva di urne cinerarie e di cassette contenente le ossa pari al numero dei posti disponibili all'accoglimento delle bare.
5. L'urna cineraria contenente i resti mortali di una persona, di cui al precedente comma 2, può essere collocata in un cappella di famiglia o di collettività se vi sono legami di parentela o di collettività con il concessionario, previa comunicazione all'Ufficio Comunale competente. La quantità delle urne cinerarie e delle cassette contenente le ossa depositabili nella cappella non è vincolata e così pure non è previsto il pagamento della tariffa.
6. L'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare è possibile alle seguenti condizioni:
 - con la richiesta scritta presentata dal familiare (ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della Legge n. 130/2001) individuato in vita dal defunto per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata la espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma olografa;
 - con la richiesta scritta presentata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

7. Nella richiesta prevista nel precedente comma 6, conforme a modello regionale, dovranno essere indicati:

- a) generalità e residenza del richiedente e della persona cui verrà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- b) il luogo di conservazione;
- c) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- d) la conoscenza della possibilità attribuita al familiare assegnatario dell'urna cineraria di trasferirla obbligatoriamente nel cimitero, qualora non intendesse più conservare l'urna ricevuta.

8. L'urna cineraria deve essere trasferita nel cimitero quando il familiare non intende più conservarla.

9. L'Amministrazione Comunale potrà effettuare, ove lo ritenesse opportuno, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria.

10. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

11. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità ed ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lett. c) e lett. d) della Legge 30 marzo 2001, n. 130.

12. La dispersione in area cimiteriale avviene mediante interrimento.

13. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel giardino della memoria.

14. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal Responsabile del Servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile.

15. Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 42 – Disciplina dell'ingresso - Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi o volantini pubblicitari;
- h) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;

- i) turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- j) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non autorizzati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio;
- k) qualsiasi attività commerciale.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale comunale, diffidato ad uscire immediatamente.

Art. 43 - Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio, e/o a suo delegato.

Art. 44 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile del Servizio Tecnico, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 del presente Regolamento dei servizi funerari e dal *Piano Cimiteriale dei cimiteri di Gromo capoluogo e di Boario* vigente o dall'eventuale ordinanza del Sindaco che fissi particolari criteri.

2. Ogni epigrafe, o sua modifica o aggiunta, deve essere approvata dal Responsabile del Servizio e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto, anche sommario, della lapide e delle opere.

3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.

4. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

5. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

6. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

7. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Art. 45 - Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha

impiantati o deposti. Qualora i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorable trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Servizio li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

2. In tutti i cimiteri avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Art. 46 - Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2. Il Responsabile del Servizio disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1 verranno adottati, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro. Qualora non siano noti i concessionari interessati o se noti risulta impossibile informarli circa la necessaria manutenzione perché non reperibili, detta diffida deve essere pubblicata all'Albo Comunale per un mese.

4. Valgono per la disponibilità di materiali ed oggetti gli stessi criteri stabiliti all'art. 38 in quanto applicabili.

TITOLO III – CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 47 - Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano cimiteriale e a chi ne ha titolo secondo quanto previsto sia dal precedente articolo numero 24 che dal presente numero 47, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

2. Le aree possono essere concesse in uso per la sepoltura in campo comune a sistema di inumazione o per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massime delle tombe sono stabilite nel *Piano Cimiteriale dei cimiteri di Gromo capoluogo e di Boario*.

3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

- a) sepolture individuali (loculi, cellette ossario per singole cassette di resti ossei, nicchie per singole urne cinerarie);
- b) sepolture per famiglie o collettività in tombe a 2 e 4 posti, oppure a 2, 3 e 6 posti;
- c) sepolture per famiglie o collettività in cappelle.

4. La tomba di famiglia o di collettività può essere concessa, all'atto del decesso di almeno una persona con conseguente necessità di deporvi il feretro o per il ricongiungimento di salme allocate

in altri loculi, tombe o cappelle, fino al completamento della capienza del sepolcro, a:

- a) un nucleo familiare per il seppellimento di feretri e di resti mortali di persone appartenenti alla famiglia e, nel rispetto dei requisiti previsti dal precedente articolo 24, di loro parenti entro il 2° grado, oltre i rispettivi coniugi;
- b) una coppia di fatto, purché appartenente allo stesso stato di famiglia registrato all'anagrafe comunale, per il seppellimento di feretri e di resti mortali degli stessi componenti e, nel rispetto dei requisiti previsti dal precedente articolo 24, di loro parenti entro il 2° grado, oltre i rispettivi coniugi di questi ultimi;
- c) un gruppo di persone, purché appartenente allo stesso stato di famiglia registrato all'anagrafe comunale, per il seppellimento di feretri e di resti mortali degli stessi componenti e, nel rispetto dei requisiti previsti dal precedente articolo 24, di loro parenti entro il 2° grado, oltre i rispettivi coniugi di questi ultimi;
- d) un ente, una fondazione ed una associazione con sede ed operante nel comune di Gromo da almeno 15 anni per il seppellimento di feretri e di resti mortali di persone correttamente aderenti al rispettivo concessionario del manufatto, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 24.

5. La cappella di famiglia o di collettività è concessa, per la tumulazione di feretri e resti mortali di persone e così pure per il ricongiungimento di salme e resti mortali allocati in altri loculi, tombe o cappelle, fino al completamento della capienza del sepolcro, a:

- a) un nucleo familiare per il seppellimento di feretri e di resti mortali di persone appartenenti alla famiglia e di loro congiunti (parenti, affini e rispettivi coniugi), nel rispetto di quanto previsto in generale dal precedente articolo 24, ed in particolare dal comma 1, lettera B) del medesimo articolo;
- b) una coppia di fatto, purché appartenente allo stesso stato di famiglia registrato all'anagrafe comunale, per il seppellimento di feretri e di resti mortali degli stessi componenti e di loro congiunti (parenti, affini e rispettivi coniugi), nel rispetto di quanto previsto in generale dal precedente articolo 24, ed in particolare dal comma 1, lettera B) del medesimo articolo;
- c) un gruppo di persone, purché appartenente allo stesso stato di famiglia registrato all'anagrafe comunale, per il seppellimento di feretri e di resti mortali degli stessi componenti e di loro congiunti (parenti, affini e rispettivi coniugi), nel rispetto di quanto previsto in generale dal precedente articolo 24, ed in particolare dal comma 1, lettera B) del medesimo articolo;
- d) un ente, una fondazione ed una associazione con sede ed operante nel comune di Gromo da almeno 15 anni per il seppellimento di feretri e di resti mortali di persone correttamente aderenti al rispettivo concessionario del manufatto, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 24.

6. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

7. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal Regolamento Regionale n. 6/2004, e successivamente modificato dal regolamento Regionale n. 01/2007, rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

8. La concessione è regolata da schema di contratto - tipo ed è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte del servizio comunale competente, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

9. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

10. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- il concessionario;
- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o

- realizzabili;
- l'indicazione dei beneficiari dei posti disponibili, tenendo presente i criteri di ammissione nel cimitero indicati nel precedente articolo 24, senza necessariamente indicarne le generalità delle persone ma limitandosi a prevedere i legami familiari e di parentela o di gruppo;
- la durata;
- la decorrenza della stessa, la scadenza e la relativa possibilità di rinnovo;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Art. 48 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 25 del Regolamento Regionale n. 6/2004, e successivamente modificato dal Regolamento Regionale n. 1/2007.

2. La durata è fissata:

- a) in 15 anni, non rinnovabile, per le inumazioni individuali;
- b) in 30 anni, rinnovabile per ulteriori 20 anni, per i loculi in colombari;
- c) in 30 anni, rinnovabile per ulteriori 25 anni, per le tombe a più posti (2 o 4, oppure 2 o 3 o 6);
- d) in 90 anni, rinnovabile a scelta del concessionario o da chi lo rappresenta e per una sola volta per ulteriori 30, 60 e 90 anni, per le cappelle;
- e) in 20 anni, rinnovabile per ulteriori 10 anni, per le cellette ossario individuali;
- f) in 30 anni, rinnovabile per ulteriori 20 anni, per le nicchie cinerarie individuali.

3. Il periodo di 25 anni di rinnovo della concessione delle tombe, come previsto alla lettera c) del comma precedente, non si applica alle tombe in essere da diversi anni e non conformi ai criteri previsti dalle vigenti leggi. In presenza di rinnovo di dette tombe la scadenza delle concessioni non può essere superiore alla data del 31.12.2042, come previsto dalla delibera della Giunta comunale n. 91 del 23.08.2012.

4. La scadenza ultima delle tombe più vecchie e non conformi ai criteri previsti dalle vigenti leggi e disposizioni normative appartenenti al medesimo campo può essere prorogata, in via del tutto eccezionale e con un secondo rinnovo, sino a quella della tomba che ha scadenza più lontana nel tempo.

Tale opportunità potrebbe, da parte del Comune, essere sospesa o ridotta per necessità di lavori di riordino del campo o settore.

Il concessionario interessato a questo prolungamento dell'uso della tomba dovrà presentare opportuna richiesta al competente Ufficio comunale e in presenza di risposta positiva provvedere al pagamento dei diritti dovuti al Comune.

Comunque tale ulteriore prolungamento del tempo di utilizzo della tomba non può essere superiore alla data del 31.12.2042, come previsto dalla delibera della Giunta comunale n. 91 del 23.08.2012.

Art. 49 - Modalità di concessione

1. A norma dell'art. 25, comma 2 del Regolamento Regionale n. 6/2004, e successivamente modificato con Regolamento Regionale n. 01/2007, le concessioni in uso di loculi individuali in colombari, cellette ossario individuali, nicchie cinerarie individuali e tombe sono assegnate rispettivamente solo in presenza di feretro da tumularvi, urna con le ossa da deporvi, urna con le ceneri da deporvi e uno o più feretri da tumularvi, nel rispetto del regolamento comunale e del piano cimiteriale.

2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

3. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività in forma di

tomba nei vari tipi di cui all'articolo 47, commi 2 e 3, lettera b), è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di uno o più feretri (feretro: bara con cadavere) da tumulare, e la data di presentazione della domanda di concessione.

4. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglia in forma di tomba è ammessa anche in assenza del feretro qualora risulta accertato l'impossibilità di recuperare il cadavere della persona dichiarata morta, in quanto dispersa o deceduta in luoghi difficilmente accessibili.

5. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività in forma di cappella di cui all'articolo 47, commi 2 e 3, lettera c), è data in ogni tempo secondo la disponibilità.

6. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Così pure la concessione sarebbe sottoposta a revoca qualora si verificasse tale anomalo comportamento nel corso della sua durata.

7. La concessione in uso dei diversi modi di sepolture indicati in questo articolo non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 50 - Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 48, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia e parentela o della sua collettività.

2. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

3. La sepoltura del cadavere e la deposizione dei resti mortali di ogni persona può periodicamente con il trascorrere del tempo interessare diverse aree e manufatti dei cimiteri comunali purché siano osservati i criteri stabiliti in generale dal presente Regolamento, ed in particolare nel "Titolo III – Concessioni" di questo medesimo documento. Per garantire un criterio cronologico ordinato circa i diversi modi e luoghi di sepoltura o di deposizione dei resti mortali della medesima persona nel successivo comma 7 di questo articolo è indicata una vasta serie di percorsi possibili in relazione al modo inizialmente adottato dal familiare per la sepoltura del cadavere.

Al riguardo si fa presente che la singola fase all'interno del percorso prescelto non è vincolata a rispettare ed adottare quella immediatamente indicata subito dopo nello stesso schema ma è possibile, in assenza di particolari impedimenti, adottare un'altra soluzione fra quelle ivi proposte successivamente o, essendo cronologicamente compatibile con quella di un'altra fase degli altri percorsi sotto prospettati, sfociare in quest'ultima soluzione e quindi procedere eventualmente secondo l'ordine di quest'ultimo itinerario.

Prima di effettuare ogni spostamento di una bara, di una cassetta o di un'urna con i resti mortali di una persona deve essere presentata l'opportuna richiesta al competente Ufficio comunale ed ottenuta la necessaria autorizzazione, oltre al pagamento, dove previsti dal tariffario, del canone e dei diritti spettanti al Comune.

4. L'utilizzo di un loculo nei colombari per il deposito di un numero massimo di 1 (uno) cassetta con i resti ossei o urna con le ceneri di una persona che ne ha titolo, già concesso precedentemente per la tumulazione del cadavere di una persona, non modifica la scadenza dell'uso dello stesso indicata inizialmente nell'atto di concessione.

5. L'utilizzo di una tomba di famiglia o di collettività per il deposito di bare e di cassette con i resti ossei o di urne con le ceneri di singole persone che ne hanno titolo fino al raggiungimento del numero massimo previsto per quel determinato manufatto, già concessa precedentemente per la tumulazione di cadaveri, oltre alla custodia di cassette con i resti ossei e di urne con le ceneri di

single persone, non modifica la scadenza dell'uso della stessa indicata inizialmente nell'atto di concessione.

Il numero massimo complessivo delle cassette e delle urne depositabili in una tomba è pari a quello dei feretri previsti dall'atto di concessione della stessa.

6. L'utilizzo di una cappella di famiglia o di collettività per il deposito di bare e di cassette con i resti ossei o di urne con le ceneri di singole persone che ne hanno titolo fino al raggiungimento del numero massimo previsto per quel determinato manufatto, già concessa precedentemente per la futura tumulazione di cadaveri e per il deposito di cassette con i resti ossei e di urne con le ceneri di persone, non modifica la scadenza dell'uso della stessa indicata inizialmente nell'atto di concessione.

La quantità delle cassette e delle urne depositabili in una cappella non è vincolato al numero dei feretri previsti dall'atto di concessione della stessa.

7. I diversi modi di sepoltura del cadavere e la deposizione dei resti mortali di ogni persona, nel rispetto del tempo massimo di durata delle singole autorizzazioni fissato nel comma 2 dell'articolo 48, sono possibili gradualmente nel tempo, in linea generale e a titolo di esempio, secondo l'ordine dettato dalla modalità adottata, scelta fra quelle sotto indicate, come primo atto di sepoltura o di deposizione dei resti mortali della persona defunta, previa, di volta in volta, specifica richiesta al Comune con l'obbligo di pagare, se dovuto, il canone e i diritti appositamente previsti dal tariffario:

A) Feretro (bara con cadavere) da inumare in terra (campo comune):

A.a) - Feretro (bara con cadavere) da inumare in terra ed eventuale successiva cassetta con i resti ossei:

- 1°. Feretro da inumare in terra con eventuale successiva cassetta con i resti ossei.
- 2°. Inumazione in campo comune.
- 3°. Inumazione in campo comune per la mineralizzazione dei resti del cadavere.
- 4°. Cassetta con i resti ossei deposta in una celletta ossario.
- 5°. Cassetta con i resti ossei deposta in un loculo dei colombari usato per la tumulazione di un cadavere.
- 6°. Cassetta con i resti ossei deposta in un precisato posto di una tomba usata per la tumulazione di cadaveri.
- 7°. Cassetta con i resti ossei deposta in un precisato posto di una cappella usata o destinata alla tumulazione di cadaveri.
- 8°. Deposito dei resti ossei nell'ossario comune.

A.b) - Feretro (bara con cadavere) da inumare in terra ed eventuale successiva urna con le ceneri:

- 1°. Feretro da inumare in terra con eventuale successiva urna con le ceneri.
- 2°. Inumazione in campo comune.
- 3°. Inumazione in campo comune per la mineralizzazione dei resti del cadavere.
- 4°. Urna con le ceneri deposta in una nicchia cineraria.
- 5°. Urna con le ceneri deposta in un loculo dei colombari usato per la tumulazione di un cadavere.
- 6°. Urna con le ceneri deposta in un precisato posto di una tomba usata per la tumulazione di cadaveri.
- 7°. Urna con le ceneri deposta in un precisato posto di una cappella usata o destinata alla tumulazione di cadaveri.
- 8°. Urna con le ceneri affidata ad un familiare (art. 41).
- 9°. Dispersione delle ceneri nell'area del giardino della memoria.

B) Feretro (bara con cadavere) da tumulare:

B.a) - Feretro (bara con cadavere) da tumulare in un loculo dei colombari:

B.a.a) - Feretro (bara con cadavere) da tumulare in un loculo dei colombari ed eventuale successiva cassetta con i resti ossei:

- 1°. Feretro da tumulare in un loculo dei colombari con eventuale successiva cassetta con i resti ossei.
- 2°. Tumulazione in un loculo dei colombari.
- 3°. Tumulazione in un precisato posto di una tomba usata per la tumulazione di cadaveri.
- 4°. Tumulazione in un precisato posto di una cappella usata o destinata alla tumulazione di cadaveri.
- 5°. Inumazione in campo comune per la mineralizzazione dei resti del cadavere.
- 6°. Cassetta con i resti ossei deposta in una celletta ossario.
- 7°. Cassetta con i resti ossei deposta in un loculo dei colombari usato per la tumulazione di un cadavere.
- 8°. Cassetta con i resti ossei deposta in un precisato posto di una tomba usata per la tumulazione di cadaveri.
- 9°. Cassetta con i resti ossei deposta in un precisato posto di una cappella usata o destinata alla tumulazione di cadaveri.
- 10°. Deposito dei resti ossei nell'ossario comune.

B.a.b) - Feretro (bara con cadavere) da tumulare in un loculo dei colombari ed eventuale successiva urna con le ceneri:

- 1°. Feretro da tumulare in un loculo dei colombari con eventuale successiva urna con le ceneri.
- 2°. Tumulazione in un loculo dei colombari.
- 3°. Tumulazione in un precisato posto di una tomba usata per la tumulazione di cadaveri.
- 4°. Tumulazione in un precisato posto di una cappella usata o destinata alla tumulazione di cadaveri.
- 5°. Inumazione in campo comune per la mineralizzazione dei resti del cadavere;
- 6°. Urna con le ceneri deposta in una nicchia cineraria.
- 7°. Urna con le ceneri deposta in un loculo dei colombari usato per la tumulazione di un cadavere.
- 8°. Urna con le ceneri deposta in un precisato posto di una tomba usata per la tumulazione di cadaveri.
- 9°. Urna con le ceneri deposta in un precisato posto di una cappella usata o destinata alla tumulazione di cadaveri.
- 10°. Urna con le ceneri affidata ad un familiare (art. 41).
- 11°. Dispersione delle ceneri nell'area del giardino della memoria.

B.b) - Feretro (bara con cadavere) da tumulare in una tomba:

B.b.a) - Feretro (bara con cadavere) da tumulare in una tomba ed eventuale successiva cassetta con i resti ossei:

- 1°. Feretro da tumulare in una tomba con eventuale successiva cassetta con i resti ossei.
- 2°. Tumulazione in un precisato posto di una tomba.
- 3°. Tumulazione in un precisato posto di un'altra tomba usata per la tumulazione di cadaveri.
- 4°. Tumulazione in un precisato posto di una cappella usata o destinata alla tumulazioni di cadaveri.
- 5°. Inumazione in campo comune per la mineralizzazione dei resti del cadavere.
- 6°. Cassetta con i resti ossei deposta in una celletta ossario.
- 7°. Cassetta con i resti ossei deposta in un loculo dei colombari usato per la tumulazione di un cadavere.
- 8°. Cassetta con i resti ossei deposta in un precisato posto della medesima tomba o

di un'altra usata per la tumulazione di cadaveri.

- 9°. Cassetta con i resti ossei deposta in un precisato posto di una cappella usata o destinata alla tumulazione di cadaveri.
- 10°. Deposito dei resti ossei nell'ossario comune.

B.b.b) - Feretro (bara con cadavere) da tumulare in una tomba ed eventuale successiva urna con le ceneri:

- 1°. Feretro da tumulare in una tomba con eventuale successiva urna con le ceneri.
- 2°. Tumulazione in un precisato posto di una tomba.
- 3°. Tumulazione in un precisato posto di un'altra tomba usata per la tumulazione di cadaveri.
- 4°. Tumulazione in un precisato posto di una cappella usata o destinata alla tumulazioni di cadaveri.
- 5°. Inumazione in campo comune per la mineralizzazione dei resti del cadavere;
- 6°. Urna con le ceneri deposta in una nicchia cineraria.
- 7°. Urna con le ceneri deposta in un loculo dei colombari usato per la tumulazione di un cadavere.
- 8°. Urna con le ceneri deposta in un precisato posto della medesima tomba o di un'altra usata per la tumulazione di cadaveri.
- 9°. Urna con le ceneri deposta in un precisato posto di una cappella usata o destinata alla tumulazione di cadaveri.
- 10°. Urna con le ceneri affidata ad un familiare (art. 41).
- 11°. Dispersione delle ceneri nell'area del giardino della memoria.

B.c) - Feretro (bara con cadavere) da tumulare in una cappella:

B.c.a) - Feretro (bara con cadavere) da tumulare in una cappella ed eventuale successiva cassetta con i resti ossei:

- 1°. Feretro da tumulare in una cappella con eventuale successiva cassetta con i resti ossei.
- 2°. Tumulazione in un precisato posto di una cappella.
- 3°. Tumulazione in un precisato posto di una tomba usata per la tumulazione di cadaveri.
- 4°. Tumulazione in un precisato posto di un'altra cappella usata o destinata alla tumulazioni di cadaveri.
- 5°. Inumazione in campo comune per la mineralizzazione dei resti del cadavere;
- 6°. Cassetta con i resti ossei deposta in una celletta ossario.
- 7°. Cassetta con i resti ossei deposta in un loculo dei colombari usato per la tumulazione di un cadavere.
- 8°. Cassetta con i resti ossei deposta in un precisato posto di una tomba usata per la tumulazione di cadaveri.
- 9°. Cassetta con i resti ossei deposta in un precisato posto della medesima cappella o di un'altra usata o destinata alla tumulazione di cadaveri.
- 10°. Deposito dei resti ossei nell'ossario comune.

B.c.b) - Feretro (bara con cadavere) da tumulare in una cappella ed eventuale successiva urna con le ceneri:

- 1°. Feretro da tumulare in una cappella con eventuale successiva urna con le ceneri.
- 2°. Tumulazione in un precisato posto di una cappella.
- 3°. Tumulazione in un precisato posto di una tomba usata per la tumulazione di cadaveri.
- 4°. Tumulazione in un precisato posto di un'altra cappella usata o destinata alla tumulazioni di cadaveri.
- 5°. Inumazione in campo comune per la mineralizzazione dei resti del cadavere.
- 6°. Urna con le ceneri deposta in una nicchia cineraria.

- 7°. Urna con le ceneri deposta in un loculo dei colombari usato per la tumulazione di un cadavere.
- 8°. Urna con le ceneri deposta in un precisato posto di una tomba usata per la tumulazione di cadaveri.
- 9°. Urna con le ceneri deposta in un precisato posto della medesima cappella o di un'altra usata o destinata alla tumulazione di cadaveri.
- 10°. Urna con le ceneri affidata ad un familiare (art. 41).
- 11°. Dispersione delle ceneri nell'area del giardino della memoria.

C) Cassetta con i resti ossei da tumulare:

- 1°. Cassetta con i resti ossei da tumulare.
- 2°. Cassetta con i resti ossei deposta in una celletta ossario.
- 3°. Cassetta con i resti ossei deposta in un loculo usato per la tumulazione di un cadavere.
- 4°. Cassetta con i resti ossei deposta in un precisato posto di una tomba usata per la tumulazione di cadaveri.
- 5°. Cassetta con i resti ossei deposta in un precisato posto di una cappella usata o destinata alla tumulazione di cadaveri.
- 6°. Deposito dei resti ossei nell'ossario comune.

D) Urna con le ceneri:

D.a) - Urna con le ceneri da tumulare:

- 1°. Urna con le ceneri da tumulare.
- 2°. Urna con le ceneri deposta in una nicchia cineraria.
- 3°. Urna con le ceneri deposta in un loculo dei colombari usato per la tumulazione di un cadavere.
- 4°. Urna con le ceneri deposta in un precisato posto di una tomba usata per la tumulazione di cadaveri.
- 5°. Urna con le ceneri deposta in un precisato posto di una cappella usata o destinata alla tumulazione di cadaveri.
- 6°. Urna con le ceneri affidata ad un familiare (art. 41).
- 7°. Dispersione delle ceneri nell'area del giardino della memoria.

D.b) - Urna con le ceneri da affidare ad un familiare (art. 41):

- 1°. Urna con le ceneri da affidare ad un familiare (art. 41).
- 2°. Urna con le ceneri affidata ad un familiare (art. 41).
- 3°. Urna con le ceneri deposta in una nicchia cineraria.
- 4°. Urna con le ceneri deposta in un loculo dei colombari usato per la tumulazione di un cadavere.
- 5°. Urna con le ceneri deposta in un precisato posto di una tomba usata per la tumulazione di cadaveri.
- 6°. Urna con le ceneri deposta in un precisato posto di una cappella usata o destinata alla tumulazione di cadaveri.
- 7°. Urna con le ceneri affidata ad un familiare (art. 41).
- 8°. Dispersione delle ceneri nell'area del giardino della memoria.

E) Feretro (bara con cadavere) tumulato in un manufatto la cui concessione d'uso è terminata:

E.a) - Tomba con concessione scaduta:

- 1°. In presenza di tumulazione di una bara con cadavere morto da meno di 30 anni effettuata in un precisato posto di una tomba la cui concessione d'uso è terminata.
- 2°. Tumulazione in un loculo dei colombari previo pagamento del canone e dei diritti previsti e sottoscrizione del contratto per la nuova concessione. Quindi le possibili successive fasi previste nel punto B.a) del presente comma 7.
- 3°. Tumulazione in un precisato posto di un'altra tomba usata o destinata anche alla tumulazione di altri cadaveri previa, se necessaria, sottoscrizione del contratto di

- concessione e pagamento del canone e dei diritti previsti. Quindi le possibili successive fasi previste nel punto B.b) del presente comma 7.
- 4°. Tumulazione in un precisato posto di una cappella usata o destinata alla tumulazione di cadaveri previa, se necessaria, sottoscrizione del contratto di concessione e pagamento del canone e dei diritti previsti. Quindi le possibili successive fasi previste nel punto B.c) del presente comma 7.
 - 5°. In assenza di alcuna decisione del familiare, anche per irreperibilità dello stesso, il competente Ufficio comunale provvederà, se necessario, a dare corso all'inumazione in campo comune per la mineralizzazione dei resti del cadavere.
 - 6°. Così pure, se nella tomba scaduta fossero presenti una o più cassette con i resti ossei e una o più urne con le ceneri, in assenza di alcuna decisione del familiare, anche per irreperibilità dello stesso, il competente Ufficio comunale provvederà a dare corso rispettivamente al deposito dei resti ossei nell'ossario comune e alla dispersione delle ceneri nell'area del giardino della memoria.

E.b) - Cappella con concessione scaduta:

- 1°. In presenza di tumulazione di una bara con cadavere morto da meno di 30 anni effettuata in un precisato posto di una cappella la cui concessione d'uso è terminata.
- 2°. Tumulazione in un loculo dei colombari previo pagamento del canone e dei diritti previsti e sottoscrizione del contratto per la nuova concessione. Quindi le possibili successive fasi previste nel punto B.a) del presente comma 7.
- 3°. Tumulazione in un precisato posto di una tomba usata o destinata anche alla tumulazione di altri cadaveri previa, se necessaria, sottoscrizione del contratto di concessione e pagamento del canone e dei diritti previsti. Quindi le possibili successive fasi previste nel punto B.b) del presente comma 7.
- 4°. Tumulazione in un precisato posto di un'altra cappella usata o destinata alla tumulazione di cadaveri previa, se necessaria, sottoscrizione del contratto di concessione e pagamento del canone e dei diritti previsti. Quindi le possibili successive fasi previste nel punto B.c) del presente comma 7.
- 5°. In assenza di alcuna decisione del familiare, anche per irreperibilità dello stesso, il competente Ufficio comunale provvederà, se necessario, a dare corso all'inumazione in campo comune per la mineralizzazione dei resti del cadavere.
- 6°. Così pure, se nella cappella scaduta fossero presenti una o più cassette con i resti ossei e una o più urne con le ceneri, in assenza di alcuna decisione del familiare, anche per irreperibilità dello stesso, il competente Ufficio comunale provvederà a dare corso rispettivamente al deposito dei resti ossei nell'ossario comune e alla dispersione delle ceneri nell'area del giardino della memoria.

8. Non è ammesso il trasferimento del feretro (bara con cadavere), già tumulato in un loculo singolo dei colombari, in un altro loculo singolo dei colombari. Questa operazione può comunque essere effettuata dal Comune, a sue spese, per esigenze di riordino e di ristrutturazione del Cimitero, dopo aver dato al familiare del defunto l'opportuna informazione.

9. Non è ammesso il trasferimento della cassetta con i resti ossei, già deposta in una celletta ossario o in un loculo singolo dei colombari, rispettivamente in un'altra celletta ossario o in un altro loculo singolo dei colombari. L'operazione di trasferimento della cassetta da una celletta ossario ad un'altra celletta può comunque essere effettuata dal Comune, a sue spese, per esigenze di riordino e di ristrutturazione del Cimitero, dopo aver dato al familiare del defunto l'opportuna informazione.

10. Non è ammesso il trasferimento dell'urna con le ceneri, già deposta in una nicchia cineraria o in un loculo singolo dei colombari, rispettivamente in un'altra nicchia cineraria o in un altro loculo singolo dei colombari. L'operazione di trasferimento dell'urna da una nicchia cineraria ad un'altra nicchia può comunque essere effettuata dal Comune, a sue spese, per esigenze di riordino e di ristrutturazione del Cimitero, dopo aver dato al familiare del defunto l'opportuna informazione.

11. Nella tomba e nella cappella di famiglia o della collettività potrà, in via eccezionale, essere concesso il seppellimento di feretri e di resti mortali di persone estranee alla famiglia o alla collettività concessionaria purché abbiano i requisiti previsti per il seppellimento nel cimitero comunale, dietro pagamento al Comune delle somme rispettivamente previste per la concessione di loculi dei colombari, di cellette ossario e di nicchie cinerarie.

12. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto contrattuale e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

13. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione e, ove comunque stipulata, è nulla di diritto.

Art. 51 - Manutenzione

1. La manutenzione delle opere realizzate per le sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite, e così pure per le eventuali opere decorative installate e manufatti aggiunti dagli stessi. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere al concessionario, purché complessivamente di costo contenuto, in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

2. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- i corpi e/o i manufatti costruiti e/o installati dal Comune;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

Art. 52 - Costruzione dell'opera - Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al comma 2 dell'art. 47, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 61 ed alla esecuzione delle opere relative entro 6 mesi dalla data di assegnazione, pena la decadenza.

CAPO II - RINUNCE

Art. 53 - Rinuncia a concessione a tempo determinato

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato quando il cadavere sia trasferito in altra sede.

Art. 54 - Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di area, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione di una o più bare con cadavere, una o più cassette di resti ossei e una o più urne cinerarie;
- b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da cadaveri o da resti mortali.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 55 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di area per la destinazione di cui al comma 2 dell'art. 47, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il manufatto, anche se interamente costruito, sia comunque libero o liberabile da bare con cadavere, cassette di resti ossei e urne cinerarie.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art. 56 - Rinuncia a concessione di manufatti con durata fino ad anni 90

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatto costruito totalmente o solo in parte dal Comune di cui al comma 3 dell'art. 47, salvo i casi di decadenza, a condizione che sia libero o liberabile da bare con cadavere, cassette di resti ossei e urne cinerarie.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III - DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 57 - Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale in loculo, in celletta ossario o in nicchia cineraria non sia stata occupata da cadavere, resti ossei o ceneri per i quali era stata richiesta, entro 31 (trentuno) giorni dal decesso, dalla cremazione, dall'esumazione o dall'estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 52, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi previsti dall'art. 51 relativi alla manutenzione delle opere realizzate per le sepoltura;
 - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) del comma che precede è adottata, previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In caso di irreperibilità del concessionario o degli aventi titolo, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello dei due cimiteri per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio sulla base dell'accertamento dei relativi presupposti.

Art. 58 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio disporrà, se del caso, la traslazione di cadaveri, resti ossei, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, giardino della memoria.
2. Dopo che è stato eseguito quanto previsto nel precedente comma, il Responsabile dell'Ufficio

Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro, a seconda dello stato di fatto del manufatto, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 59 - Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 48, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 26 del Regolamento Regionale n. 6/2004.

2. Prima della scadenza del termine della concessione per la sepoltura individuale in campo comune a sistema di inumazione, gli interessati possono chiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Prima della scadenza del termine della concessione per la sepoltura individuale in loculo dei colombari, in celletta ossario o in nicchia cineraria, gli interessati possono chiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

4. Prima della scadenza del termine della concessione di area per sepolture di famiglia e di collettività (tomba o cappella), gli interessati possono chiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

5. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione del cadavere, dei resti ossei o delle ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento degli interessati, rispettivamente nel campo comune per la mineralizzazione se non ancora decomposto, nell'ossario comune o nel giardino della memoria.

TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 60 - Accesso ai cimiteri

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

2. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

3. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Art. 61 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune e dovranno rispettare quelle specifiche contenute nel Regolamento Regionale n. 6/2004, nel presente Regolamento Comunale e nel *Piano Cimiteriale dei cimiteri di Gromo capoluogo e di Boario*.

2. Le sepolture private non devono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
3. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
4. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune.
5. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
6. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione.
7. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico senza presentare un progetto.
8. I concessionari di sepoltura privata sia a sistema di inumazione che a sistema di tumulazione hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, lapidi, ricordi, e similari.

Art. 62 - Responsabilità

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore cui sono stati affidati i lavori.

Art. 63 - Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe e di cappelle di famiglia o di collettività l'impresa deve recintare, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 64 - Introduzione e deposito di materiali

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
3. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
4. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

5. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

Art. 65 - Orario di lavoro

1. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

Art. 66 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico in occasione della commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 67 - Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

2. L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture.

Art. 68 - Obblighi e divieti per il personale del Comune incaricato dei cimiteri

1. Il personale del Comune incaricato a sovrintendere qualsiasi attività di sepoltura e di rimozione di ogni defunto nei due cimiteri comunali, nonché a mantenere in ordine e pulito tutta l'area degli stessi, è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

2. Altresì il personale del Comune incaricato dei cimiteri è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3. Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

CAPO II – ATTIVITA' FUNEBRE

Art. 69 - Imprese funebri

1. L'attività funebre è il servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

- a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
- b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
- c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento del cadavere dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio.

2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con l'articolo 31 e seguenti del Regolamento Regionale n. 6/2004, e successivamente modificato con Regolamento Regionale n. 1/2007.

TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 70 - Mappa

1. Presso gli Uffici comunali è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, è tenuto anche con mezzi informatici.

2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 71 - Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, sia che avvenga nel campo comune che nello spazio di un manufatto, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto (cognome, nome, luogo e data di nascita, luogo e data di morte);
- b) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione del cadavere o dei resti mortali dello stesso;
- c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- d) la data ed il numero generale cui si riferisce la concessione;
- e) la natura e la durata della concessione;
- f) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- g) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione del cadavere, resti o ceneri della sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 72 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. L'Ufficiale di Stato Civile, o il Responsabile del Servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990; inoltre, iscrive giornalmente su apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:

- a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il cognome, nome, età, luogo e data di nascita, luogo e data di morte del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Responsabile del Servizio;
- d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

2. I registri debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

3. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

4. Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di seppellimento coincida con quello riportato nella piastrina, applicata al cofano, a cura del personale addetto.

5. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Art. 73 - Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto con mezzi informatici.

2. Gli addetti alla gestione del servizio cimiteriale, sulla scorta del registro di cui all'art. 72, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

3. In ogni scheda saranno riportati:

- a) le generalità del defunto (cognome, nome, luogo e data di nascita, luogo e data di morte);
- b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'articolo 70.

Art. 74 - Scadenario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare il luogo della sepoltura.

2. Il Responsabile del Servizio è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza nel corso di tutto l'anno successivo.

CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 75 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Il presente Regolamento dei Servizi Funerari, Necroscopici, Cimiteriali e di Polizia Mortuaria del Comune di Gromo entra in vigore il giorno previsto nella delibera del Consiglio Comunale che lo ha approvato, tenendo presente quanto evidenziato nei successivi commi 3 e 4.
2. Il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.
3. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, salvo quanto segue:
 - a) non sono efficaci le disposizioni restrittive rispetto a quelle già precedentemente accordate al concessionario ed esplicitamente indicate nello specifico contratto;
 - b) la durata delle concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente Regolamento rimangono confermate, come ulteriormente espresso nell'art. 78.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 51 hanno decorrenza a partire da 6 (sei) mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 76 - Cautele

1. Chi domanda il rilascio di una concessione (aree per inumazione, loculi, tombe, cappelle, cellette ossario, nicchie cinerarie, ecc...) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, archi, monumenti, ecc..., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione per la richiesta di concessione, in relazione a quanto precisato nel precedente comma, l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Art. 77 - Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria

1. Ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3. Concorrono con il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria il Responsabile del procedimento nominato ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, ecc...) e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 78 - Concessioni pregresse

1. Come già previsto dall'art. 75 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata dello specifico uso, il regime indicato nell'atto di quella determinata concessione.

Art. 79 - Tariffe

1. Le tariffe e i diritti per le concessioni e i servizi cimiteriali possono essere modificati con deliberazione della Giunta Comunale, con adeguamento, se ritenuto opportuno e quindi non vincolante, in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo e arrotondamento per eccesso del nuovo importo all'unità di Euro.

Art. 80 - Sanzioni

1. Per le violazioni al presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le sanzioni previste dall'art. 10-bis della legge regionale n. 22/2004, introdotto dalla Legge Regionale n. 6/2005.

Art. 81 - Norma finale e di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Supp. ord. alla G.U. 12 ottobre 1990, n. 230), alla Legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. 19 aprile 2001, n. 91) alla Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. 8 luglio 1993, n. 158), al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254, alla Legge Regionale Lombardia n. 22/2003 ed al Regolamento Regionale Lombardia n. 6/2004 successivamente modificato dal Regolamento Regionale Lombardia n. 1/2007.